

Rassegna Stampa

lunedi 12 ottobre 2020







Dir. Resp.:Luciano Fontana Tiratura: 314.690 Diffusione: 301.468 Lettori: 2.093.000 Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:3 Foglio:1/1

Quarantena e tutele

L'Inps: l'isolamento a casa non è malattia

n caso di nuovi lockdown per emergenza Covid che impediscano alle persone di L svolgere la propria attività lavorativa, l'isolamento domiciliare non sarà automaticamente equiparato alla malattia. Lo ha chiarito l'Inps: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa non si procederà con il riconoscimento della tutela della quarantena con la malattia prevista dal Cura Italia «in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica». È il caso, ad esempio, di chi viene a contatto stretto con soggetti positivi al coronavirus. In questo caso è l'Asl, il medico di medicina generale o quello dell'ospedale a decidere tramite un provvedimento la

quarantena del soggetto che, dunque, si vede riconosciuta la tutela della malattia durante il periodo di isolamento. In caso di malattia conclamata — spiega ancora l'Inps — viene assicurato «il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno».



2000.80%

Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:7 Foglio:1/2

Tiratura: 133.263 Diffusione: 88.589 Lettori: 119.000

Il diritto dei genitori è esteso ai contagi dei figli avvenuti in attività extra scolastiche

Congedi, tutele ad ampio raggio

mart working se il figlio finisce in quarantena al corso di judo o in piscina o a lezione di canto, di musica o d'inglese. La legge di conversione del dl Agosto, infatti, estende il diritto a favore dei genitori di minori di 14 anni, lavoratori dipendenti, a svolgere la prestazione in modalità agile per la quarantena «scolastica del figlio».

Nei casi in cui non sia possibile il lavoro agile, il genitore ha diritto a un congedo straordinario retribuito a metà (50%).

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, infine, dispone che non sono computabili nel comporto i periodi di malattia o quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, equiparati a ricovero ospedaliero.

Tempi di vita e di lavoro. La misura riconosce il diritto al genitore di svolgere l'attività di lavoro in modalità agile per tutto o una parte del periodo di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.

Spetta solo ai genitori titolari di rapporto di lavoro subordinato (cioè dipendenti), mentre sono esclusi gli autonomi e i parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps.

Rispetto alla prima versione, che riconosceva il diritto al lavoro agile solo nei casi di contagi avvenuti all'interno di plessi scolastici, la nuova versione estende la tutela ai casi di contagi verificatisi nello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in centri sportivi, palestre, piscine, circoli sportivi, pubblici e privati, nonché dentro strutture regolarmente frequentate per lezioni musicali e linguistiche.

Il congedo straordinario

spetta, sempre e soltanto ai titolari di un rapporto subordinato (cioè dipendenti), solo e soltanto se l'attività non può essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale facoltà e a uno solo dei genitori se entrambi sono lavoratori dipendenti.

Per il periodo di congedo spetta un'indennità pari al 50% della normale retribuzione e la copertura con contributi figurativi.

Nei giorni in cui un genitore fruisce di una delle nuove misure (smart working o congedo) o svolge ad altro titolo attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività, l'altro genitore non può chiedere alcuna delle nuove misure, che sono operative fino al 31 dicembre nel limite di spesa di euro 50 mln di euro.

—© Riproduzione riservata−



Peso:90%



Le misure per i lavoratori

Lavoro agile

Diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working a favore di:

- genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nel periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta a seguito di contatto all'interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive;
- genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, fino al 30 giugno 2021, anche in assenza degli accordi individuali;
- soggetti «fragili» rientranti nelle condizioni di disabilità o rischio per la salute, dal 16 ottobre al 31 dicembre. Il diritto può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- docenti e ATA assunti con contratti a termine nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche;
- nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità ordinarie (e non la sola e unica modalità) di svolgimento della prestazione lavorativa

Congedo straordinario

I genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che non possono fruire, nel periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, del diritto al lavoro agile a causa della natura dell'attività prestata, hanno diritto a un congedo straordinario, per la durata della quarantena, con indennità pari al 50% della retribuzione

Disoccupati

- Proroga di due mesi dell'indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll che terminano tra 1° maggio e 30 giugno, nonché di quelle terminate tra 1° marzo e 30 aprile, già oggetto di precedente proroga, di pari durata, disposta dal decreto Rilancio;
- fino al 31 dicembre 2020, indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che cessino l'indennità Naspi;
- fino al 31 dicembre 2020, indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016

Malattia e quarantena

Per i dipendenti delle p.a. viene disposto che non sono computabili nel comporto i periodi di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero

Indennità Covid

Indennità onnicomprensiva di 1.000 € a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti negli stessi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- · lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo, avendo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
- · lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro dal 1º gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, iscritti alla gestione separata al 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che dal 1º gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non hanno contratto attivo al 15 agosto 2020;
- incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla gestione separata al 17 marzo 2020, con reddito annuo per il 2019 delle stesse attività superiore a 5.000 euro;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 con reddito non superiore a 50.000 euro o almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000;
- lavoratori dipendenti a termine dei settori turismo e stabilimenti termali: titolari, tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a termine negli stessi settori di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a termine o stagionale negli stessi settori di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

Indennità Covid di:

- 600 € per ciascuno dei mesi di giugno e di luglio a favore di lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o un altro rapporto di lavoro dipendente, nel periodo dal 1º gennaio 2019 al 17 marzo 2020, durante il quale hanno svolto almeno 30 giornate di attività lavorativa;
- 600 € per il mese di giugno a favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute SpA:
- 1.000 € per il mese di maggio a favore dei professionisti iscritti a casse professionali



Peso:90%



Tiratura: 133.263 Diffusione: 88.589 Lettori: 119.000

Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:17 Foglio:1/2

Il chiarimento contenuto in una circolare Covip sulla rendita integrativa temporanea

Rita e lavoro, nozze possibili

Diritto cumulabile a nuovo reddito, in attesa della pensione

Pagina a cura di Daniele Cirioli

atrimonio fatto tra Rita e lavoro. La disoccupazione o inoccupazione è requisito necessario solo per ottenere la rendita temporanea dal fondo pensione (Rita) che, quindi, deve sussistere soltanto al momento della domanda. Se, dopo averla ottenuta, si trova un nuovo lavoro o una nuova occupazione, non si perde il diritto alla Rita che diventa cumulabile con il nuovo reddito da lavoro in attesa della pensione dell'Inps (per cinque o dieci anni). È quanto altro precisa la Covip nella circolare prot. 4209/2020 (si veda Italia-Oggi del 19 settembre).

La Rita. Sta per «Rendita integrativa temporanea anticipata»: introdotta dalla legge Bilancio 2017 tra le misure di prepensionamento, offre ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa (soltanto a questi, ovviamente) la possibilità di ricevere una «rendita temporanea» dal proprio fondo pensione in attesa d'intascare la pensione pubblica. La sua finalità, infatti, è quella di offrire ai lavoratori un sostegno finanziario in attesa di maturare i requisiti per la pensione obbligatoria (quella dell'Inps o di altro ente previdenziale obbligatorio). La misura, originariamente, faceva coppia con l'Ape sociale, tanto che doveva restare operativa in via sperimentale per lo stesso periodo temporale, cioè dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018; successivamente la Rita è stata resa «strutturale» dalla legge Bilancio 2018, cosicché non più una scadenza temporale.

In pensione prima. A conti fatti, la Rita rende possibile mettersi a riposo già a 57 anni. Non si tratta di un vero e proprio pensionamento, ma della facoltà di ricevere questa «rendita temporanea»: l'erogazione anzitempo, cioè, di quanto un lavoratore ha

versato e accumulato presso un fondo pensione. Condizione basilare è la perdita di un posto di lavoro. Solo e soltanto in questi casi, la Rita può essere richiesta fino a 5 anni prima della maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni, oggi) e addirittura fino a 10 anni prima (a 57 anni) qualora si è disoccupati da oltre 24 mesi (in tal caso non è neanche richiesto il possesso di 20 anni di contributi versati nella previdenza pubblica).

I beneficiari. La Rita si rivolge ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa, ovviamente, ma non a tutti: solo a quelli iscritti alle forme pensionistiche complementari (altro modo per indicare i fondi pensioni) in regime di contribuzione definita (si sa quanto si paga di contributi, ma non si sa quanto sarà la prestazione). Ne sono esclusi, invece, i lavoratori iscritti a fondi pensione in regime di prestazione definitiva (si sa quale sarà la prestazione, ma non è la contribuzione che varia nel tempo). Inoltre, ne possono beneficiare (secondo la Covid, nota prot. 888/2018) solo gli iscritti a fondi pensioni titolari di reddito di lavoro (ciò in quanto le condizioni pongono, tra l'altro, che i richiedenti «abbiano cessato l'attività lavorativa» o che «siano rimasti inoccupati», situazioni dunque relative a soggetti-lavoratori. Riassumendo, due le vie alternative (o l'una o l'altra), con specifici requisiti, per ottenere la Rita, come indicato in tabella, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Il requisito del «non lavoro». Nella recente nota n. 4209/2020, la Covip precisa che il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata nel caso da inoccupazione superiore a 24 mesi, spiega la Covip deve sussistere al momento della presentazione della domanda

di Rita, non essendo precluso all'iscritto, in assenza di specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma (dipendente, autonomo ecc.). Quindi è da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della Rita.

Disoccupato o inoccupato. Relativamente alle modalità con cui attestare il requisito dell'inoccupazione, specie per la Rita decennale, la Covip, in un primo momento, aveva ritenuto che assumesse rilievo la sussistenza dello status di disoccupazione (di cui al dlgs n. 181/2000): stato di colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato l'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di occupazione. Dunque inoccupazione e disoccupazione erano concetti (status) considerati identici. Intanto, però, il quadro normativo di riferimento è mutato (si veda box): per la Covip, è indifferente che l'iscritto richiedente la Rita o anche qualunque altra prestazione legata al requisito di «non lavoro» (per esempio: riscatto totale o parziale della posizione maturata) sia un disoccupato in senso tecnico e, cioè, abbia presentato la DID, ovvero sia un inoccupato: ciò che conta è che abbia cessato l'attività lavorativa svolta in precedenza.

L'attestazione del requisito. Per quanto concerne l'attestazione del requisito, la Covip suggerisce queste modalità:

• per lo stato di disoccupazione occorre dimostrare di aver presentato la DID; in alternativa, se il fondo pensione acconsente, può essere presentata una dichiarazione



Peso:60%

178-001-001

4

sostituiva di certificazione, essendo lo stato di disoccupazione menzionato tra gli stati autocertificabili (ex art. 46 del dpr n. 445/2000);

• la condizione di non occupazione (status di chi non intende registrarsi come disoc-cupato) può essere certificata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

–© Riproduzione riservata–––

Le alternative per ottenere la Rita

Requisiti per la prima ipotesi	Requisiti per la seconda ipotesi
· Cessazione attività lavorativa	· Cessazione attività lavorativa
 Maturazione età per pensione di	 Maturazione età per pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio	vecchiaia nel regime obbligatorio
entro 5 anni dalla cessazione dell'at-	entro 10 anni dalla cessazione
tività lavorativa	dell'attività lavorativa
 Possesso di almeno 20 anni di	 Inoccupazione di oltre 24 mesi,
contributi per la pensione pubblica	dopo la cessazione dell'attività
obbligatoria	lavorativa
 Possesso di almeno 5 anni di	 Possesso di almeno 5 anni di
contributi per la pensione privata	contributi per la pensione privata
integrativa	integrativa







Tiratura: 133.263 Diffusione: 88.589 Lettori: 119.000

Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:17 Foglio:1/1

Prestazione anticipata per chi lavora all'estero

In via ordinaria il sistema di previdenza integrativa garantisce due prestazioni: una rendita periodica (pensione integrativa); o la liquidazione in capitale (per un importo non superiore al 50% del montante maturato sulla posizione individuale). Per il diritto alle prestazioni occorrono almeno cinque anni di contribuzione nel fondo pensione e il raggiungimento dell'età di pensione fissata nel sistema pubblico (la pensione Inps). La Covip ricorda che, attualmente, è prevista una sorta di agevolazione a favore dei «lavoratori che si spostano tra stati membri dell'Unione europea»: in luogo degli ordinari cinque anni, infatti, a loro risulta sufficiente la

maturazione di un periodo di tre anni di contribuzione. La novità è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a, del dlgs 88/2018 che ha modificato, nei predetti termini, il comma 2 dell'art. 11 del dlgs n. 252/2005. Resta fermo, per tutti i lavoratori (meglio è chiamarli «aderenti alla previdenza integrativa», perché potrebbe anche trattarsi di soggetti disoccupati oppure senza lavoro), la facoltà di posticipare l'accesso alla pensione integrativa e di proseguire volontariamente nella contribuzione. In tal caso, di conseguenza, sarà lo stesso aderente a stabilire autonomamente il momento di fruizione della prestazione garantita dal secondo pilastro.



Peso:10%

L'ECONOMIA

Dir. Resp.:Massimo Fracaro Tiratura: n.d. Diffusione: 423.000 Lettori: 2.218.000 Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:63 Foglio:1/1

FONDI PENSIONE

Il recupero dei contributi non dedotti

Mia figlia è iscritta a un fondo pensione e ogni anno versa i contributi fino al limite massimo previsto per la deduzione, 5.165 euro. Nel 2020 ha effettuato importanti ristrutturazioni edilizie che, sommate ad altre detrazioni, hanno ridotto a zero l'Irpef da pagare. Questa situazione si protrarrà anche nei prossimi anni vanificando il beneficio fiscale dei versamenti alla previdenza complementare. Come può recuperare questi contributi non dedotti?

Lettera firmata — via email

La deducibilità dei contributi versati alla previdenza integrativa è una facoltà, non un obbligo. Se la situazione fiscale di sua figlia sconsiglia la deduzione di quanto versato, deve semplicemente segnalare al fondo pensione i contributi non dedotti nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Ricordiamo che, una volta raggiunta l'età pensionabile, la parte di rendita integrativa derivante da contributi dedotti verrà tassata dal 15% al 9% in funzione del numero di anni di permanenza nel fondo pensione (0,3% in meno per ogni anno dopo il quindicesimo, fino al trentacinquesimo). La parte di rendita derivante da contributi non dedotti invece non verrà tassata. La deduzione in sostanza dà un beneficio immediato (le minori tasse pagate) a fronte di una tassazione futura (dal 15% al 9%) inferiore all'Irpef attuale. Le non deduzione consente di versare oggi dei risparmi in un fondo pensione e di riprenderli integralmente al tempo della pensione al netto dei costi e della rivalutazione netta offerta dai mercati (la rivalutazione viene tassata nel durante, mano a mano che si genera). Nella condizione di non deducibilità si trovano tutti i lavoratori in regime di flat tax, forfait o «minimi» che non possono dedurre i contributi previdenziali in forme di previdenza integrativa.

Con la consulenza di Andrea Carbone (Progetica)



Massimo Fracaro

Scrivete a: L'Economia via Solferino 28 20121 Milano corsoldi@rcs.it www.corriere.it



Peso:15%

Dir. Resp.:Fabio Tamburini Tiratura: 122.133 Diffusione: 82.260 Lettori: 783.000 Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:14 Foglio:1/1



A cura di Giuseppe Argentino



[2183]

Nessun divieto di cumulo per le prestazioni dei fondi

Sono una pensionata d'anzianità Inps con fondo integrativo dipendenti Inps. La pensione integrativa,

in caso di trattenute per cumulo con retribuzione, può essere ridotta come la pensione di anzianità o viene pagata per intero? R.R. - MILANO

l fondo integrativo al quale fa riferimento la lettrice è stato soppresso da tempo, ma continua a erogare prestazioni a coloro che le percepivano al momento della soppressione. A tali prestazioni l'articolo 59, comma 4, della legge 449/1997 (Finanziaria 1998) aveva esteso, con effetto dal 1º gennaio 1998, il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro secondo la normativa vigente per le pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria. Tale disposizione era stata presentata e commentata dall'Inps con la circolare 235/1998. Successivamente, però, l'articolo 19 del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, ha disposto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, «le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente». Di conseguenza il divieto di cumulo è caduto anche per le prestazioni erogate dal fondo integrativo degli ex-dipendenti Inps.



194-001-00

241 DRE L'ESPERTO RISPONDE

Dir. Resp.:Fabio Tamburini Tiratura: 122.133 Diffusione: 82.260 Lettori: 783.000 Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:14 Foglio:1/1

[2184] L'iscritto dall'88 può chiedere l'intero importo in capitale

Sono stato iscritto al fondo pensione di un gruppo bancario dal 1º gennaio 1988 al 20 agosto 2007, quando è cessato il rapporto di lavoro. Attraverso la nuova azienda, con i tempi tecnici del vecchio fondo, a febbraio 2008 la posizione è stata trasferita dove confluisce anche il Tfr.

Quando maturerò il diritto alla pensione, che allo stato attuale dovrebbe perfezionarsi nel 2027, potrò riscattare l'intero importo, essendo iscritto alla previdenza integrativa dal 1988?

T.V. - BARI

l lettore, iscritto a un fondo pensione nel 1988, appartiene alla categoria dei cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi", intendendosi con tale espressione i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, che a tale data risultino iscritti a fondi pensione istituiti entro il 15 novembre 1992, data di entrata in vigore dalla legge 421/1992 (riforma Amato). A questi lavoratori l'articolo 23, comma 7, del Dlgs 252/2005 riconosce la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare interamente in capitale.

La circostanza che il montante originariamente accumulato in un fondo pensione sia poi stato trasferito, per effetto del cambiamento del posto di lavoro, a un altro fondo pensione non ha rilevanza alcuna, perché il trasferimento della contribuzione tra fondi non interrompe la partecipazione di una persona al regime della previdenza complementare.



194-001-00

Peso:13%

241 DRE L'ESPERTO RISPONDE

Dir. Resp.:Fabio Tamburini Tiratura: 122.133 Diffusione: 82.260 Lettori: 783.000 Rassegna del: 12/10/20 Edizione del:12/10/20 Estratto da pag.:15 Foglio:1/1

[2186]

Ammesso il «reintegro» delle anticipazioni ottenute

Ho 47 anni, e da 12 sono iscritto al fondo pensione interno della compagnia di assicurazione in cui lavoro.

Dato che sto valutando se chiedere l'anticipazione del fondo pensione per il 75 per cento (con tassazione al 23 per cento) allo scopo dell'acquisto della prima casa, vorrei sapere se è possibile, in un momento successivo, effettuare versamenti volontari in modo da ripristinare la posizione previdenziale iniziale.

In caso di risposta positiva sarà possibile fruire della migliore tassazione del 15 per cento (o a un tasso inferiore dopo il 15° anno) al momento della maturazione dei requisiti pensionistici? La maggiore tassazione, applicata al momento dell'anticipazione, non è più recuperabile?

E.D. - ROMA

Jarticolo 11, comma 8, del Dlgs 252/2005 dispone, tra l'altro, che le anticipazioni percepite possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni eccedenti il limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti tale limite è riconosciuto un credito d'imposta calcolato nella stessa misura percentuale dell'imposta pagata sulla parte imponibile dell'anticipazione erogata. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 70/E/2007, dopo avere affermato che tale disposizione si applica alle anticipazioni erogate dal 1º gennaio 2007, e solo con riferimento ai montanti maturati dalla stessa data, evidenzia che, in caso di contribuzioni versate a titolo di reintegrazione di anticipazioni che eccedano il massimale di deducibilità, la persona interessata deve espressamente dichiarare al fondo l'ammontare della somma corrispondente alla reintegrazione. Se infatti il fondo non è informato delle intenzioni del proprio iscritto, non potrà considerare le somme versate come reintegrazioni, ma come contribuzione ordinaria. Tale comunicazione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è effettuato il reintegro. Va infine considerato che il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione in base a quanto disposto dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997, indicando nella dichiarazione dei redditi i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. Sulla prestazione che sarà poi erogata al pensionamento, sia in capitale sia sotto forma di rendita, si applicherà una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15 per cento, ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.



Peso:20%

194-001-00

Dir. Resp.:Massimo Martinelli Tiratura: 130.946 Diffusione: 102.704 Lettori: 1.031.000 Rassegna del: 11/10/20 Edizione del:11/10/20 Estratto da pag.:17 Foglio:1/1

Il chiarimento

Inps: a chi si trova in Cig non spetta la malattia

Il lavoratore che è in cassa integrazione non può chiedere la tutela della malattia anche se dovesse essere ricoverato in ospedale. Lo chiarisce l'Inps in un messaggio spiegando che c'è una prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia. «La circostanza che il lavoratore sia destinatario di

un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs), in deroga (Cigd) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda» - si legge nel messaggio.



Peso:3%

Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Rassegna del: 11/10/20 Edizione del:11/10/20 Estratto da pag.:6 Foglio:1/1

PACCHETTO PREVIDENZA IN MANOVRA

Pensioni, quota 41 per i lavoratori «fragili»

Mercoledì nuovo round governo-sindacati: sullo sfondo Quota 100

Davide Colombo Marco Rogari ROMA

Un pacchetto limitato di misure da inserire nella legge di bilancio in arrivo, in attesa di definire nel 2021 la riforma per il "dopo Quota 100". Il Governo confermerà la strategia che intende adottare sulla previdenza nel nuovo round in calendario mercoledì 14 ottobre con i sindacati, dopo il rinvio obbligato delle scorse settimane a causa della quarantena della ministra Nunzia Catalfo. Ma il capitolo pensioni della manovra autunnale potrebbe non esaurirsi con la proroga, annunciata da tempo, di Ape sociale e Opzione donna. Con il trascorre delle ore diventa sempre più gettonato un altro intervento, su cui spingono molto Cgil, Cisl e Uil: l'apertura di un canale di uscita anticipata al raggiungimento dei 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (la cosiddetta quota 41) non solo per i "precoci", ai quali verrebbe prolungato nel tempo, ma anche a quei lavoratori che saranno riconosciuti in condizione di fragilità. È il caso, ad esempio, dei malati oncologici e dei cardiopatici.

Sul concetto di lavoratori "fragili" stanno lavorando da alcuni giorni i tecnici del governo. E si starebbe provando a calibrarlo tenendo conto anche del ricorso allo smart working e alla tempistica per il rientro nella sede di lavoro. Ma nel caso di un via libera da parte dell'esecutivo, non è escluso che la

misura possa essere in qualche modo associata alla condizione sanitaria in funzione dei requisiti necessari per accedere all'Ape sociale. E anche grazie a questo accorgimento potrebbe essere allargata la stessa platea dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'Anticipo pensionistico, per il quale la proroga di un anno è ormai scontata, così come per Opzione donna. Che garantisce l'uscita alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età e 35 di contributi (oltre a un anno di finestra mobile), e con un anno in più alle lavoratrici autonome, ma con il calcolo della pensione interamente contributivo.

Tra le opzioni allo studio c'è poi la modifica del meccanismo dell'isopensione, lo "scivolo" attualmente a carico del datore di lavoro fino alla maturazione del diritto del lavoratore. L'ipotesi che si sta valutando è quella della creazione di un sistema misto, con l'aggancio a tre anni di Naspi per ridurne il peso sulle aziende. Una formula, quest'ultima, su cui sono in pressing i sindacati ma che vede l'esecutivo abbastanza cauto.

L'incontro di mercoledì tra governo e sindacati servirà proprio per fare il punto sui ritocchi e sull'entità della dote da inserire nella legge di bilancio, ma sullo sfondo continuerà ad aleggiare il fantasma dello "scalone" che rischia di materializzarsi alla fine del 2021 con la conclusione della sperimentazione triennale di Quota 100. Lo stesso premier Giuseppe Conte ha assicu-

rato che il pensionamento anticipato voluto due anni fa dall'esecutivo a tinte "giallo-verdi" non sarà replicato. L'idea, al momento, è quella di introdurre una flessibilità in uscita che garantisca un'uscita anticipata già a 62 o 63 anni, non troppo onerosa, ad alcune categorie di lavori, a partire da quelli "gravosi", alzando la soglia minima di accesso di un paio d'anni e accentuando la fisionomia "contributiva" dell'assegno per tutti gli altri lavoratori. Il principale scoglio da superare restano i costi dell'intervento. Anche perché nell'ultima NaDef del Governo si sottolinea che il rapporto tra spesa pensionistica e Pil nel 2020 salirà al 17,1% e che alla fine del 2023 farà registrare un incremento dello 0,8% rispetto al 2019.

In legge di bilancio anche proroga di Ape sociale e Opzione donna. Ipotesi ritocchi all'isopensione



Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Rassegna del: 11/10/20 Edizione del:11/10/20 Estratto da pag.:6 Foglio:1/1

IL CHIARIMENTO DELL'INPS

Quarantena come malattia se lo decide la sanità pubblica

In caso di nuovi lockdown per emergenza epidemiologica da Covid 19, che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l'isolamento domiciliare non sarà equiparato alla malattia. L'Inps precisa quali sono le condizioni per essere considerato in malattia con un messaggio in cui ricorda che il riconoscimento della malattia si ha solo quando la quarantenaè decisa da un operatore di sanità pubblica (come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi). «In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa - sottolinea l'Inps - non

è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica». L'Inps spiega anche che la malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart

working a meno di malattia conclamata. «Per i lavoratori fragili la quarantena e la sorveglianza precauzionale non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia. Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere l'attività lavorativa»

a casa. Nessun riconoscimento della malattia per le persone in quarantena all'estero perché richiesta dal paese di destinazione. Infine la malattia non viene riconosciuta se il lavoratore malato è in cassa integrazione o ha l'assegno dei fondi di solidarietà.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Inps. leri i chiarimenti sulla quarantena



Peso:7%

Telpress Servizi di Media Monitoring

Rassegna del: 10/10/20 Edizione del:10/10/20 Estratto da pag.:32 Foglio:1/1

Dir. Resp.:Paolo Panerai Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

In una circolare Inps le istruzioni per le istanze di rinnovo del reddito di cittadinanza

RdC, nuovo assegno a domanda

Da ottobre le richieste per chi ne ha goduto per 18 mesi

DI DANIELE CIRIOLI

'ia libera alle domande di rinnovo del reddito di cittadinanza. Chi ha intascato il sussidio dalla prima erogazione (aprile 2019) può, a partire dal corrente mese, presentare la domanda per il rinnovo del beneficio scaduto a settembre. che riprenderà a decorrere da novembre. Negli altri casi il rinnovo va richiesto a partire dal mese successivo a quello di scadenza del sussidio, cioè durante il mese di stop all'erogazione (il 19° mese) fissato tra il primo e il secondo periodo di erogazione. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 3627/2020.

Diciotto mesi. Introdotto l'anno scorso, il RdC è al primo giro di boa. Spetta, ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e, dopo un mese di interruzione, può essere rinnovato (lo stop non opera, invece, per la pensione di cittadinanza, PdC). Nel mese di settembre, spiega l'Inps, i nuclei familiari che hanno beneficiato del sussidio senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (cioè da aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima e ultima mensilità. Questi nuclei, aggiunge l'Inps, possono quindi presentare la domanda di rinnovo di RdC, a partire da questo mese di ottobre, per ricominciare a intascarlo dal mese successivo a quello di domanda. Per presentare le domande di rinnovo, come anche le prime domande e le nuove domande di RdC, vanno utilizzare i canali indicati in tabella.

Le variazioni del nucleo. Relativamente al computo dei 18 mesi di completa fruizione del RdC, l'Inps illustra le regole in caso di variazioni della composizione del nucleo familiare. Se la variazione si verifica durante il periodo di fruizione del sussidio, il limite di 18 mesi si applica al nuovo nucleo o, eventualmente, a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma, ovviamente, la necessità della presenza dei requisiti di legge, nonché l'obbligo di presentare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica dalla variazione. In tali ipotesi, pertanto, è necessario fare anche una nuova domanda di RdC, perché quello in erogazione decade d'ufficio a partire dal mese successivo a quello di presentazione della nuova DSU ai fini ISEE.

Nucleo che decresce. Ad esempio se nel nucleo beneficiario di RdC dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l'uscita del figlio maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare e cambio residenza, la domanda di RdC in corso decade al momento della variazione del nucleo, quindi dal mese di luglio 2020 dopo 14 mesi di erogazione. Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo mono componente presentino una nuova domanda di RdC, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di sussidio, cioè fino a raggiungere i 18 mesi totali di erogazione.

Nucleo che cresce. Invece, precisa ancora l'Inps, se la variazione consiste in un decesso o in una nuova nascita, non deve essere presentata una nuova domanda. Ad esempio un nucleo beneficiario di RdC da aprile 2019, composto da due coniugi e due figli minori, registra a gennaio 2020 l'ingresso di un nuovo nato, inserito in DSU: l'erogazione del RdC prosegue fino a settembre, ferma restando la verifica della permanenza dei requisiti.

© Riproduzione riservata–

I canali per fare domanda

- tramite Poste Italiane Spa (gestore del servizio integrato)
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www. redditodicittadinanza.gov.it
- presso i Caf (centri di assistenza fiscale)
- presso gli istituti di patronato
- tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica (dal 1° ottobre l'Inps non rilascia più PIN)



Peso:43%

Tiratura: 130.946 Diffusione: 102.704 Lettori: 1.031.000

Rassegna del: 10/10/20 Edizione del:10/10/20 Estratto da pag.:10 Foglio:1/1

Sportello previdenza

Congedo per quarantena scolastica del figlio

Bruno Benelli

ongedo ai genitori, lavoratori dipendenti, conviventi con il figlio che resta bloccato a casa in quarantena a seguito di un contatto da coronavirus verificatosi a scuola. E' questa la risposta del Governo con il decreto legge 111/2020 per mettere riparo a situazioni di pandemia e isolamenti. Ci sono condizioni da rispettare: 1) il genitore deve avere un rapporto di lavoro in essere, ma non nella versione smart working; 2) avere la stessa residenza anagrafica del figlio; 3) il figlio non deve avere più di 14 anni; 4) essere in quarantena disposta dalla Asl; 5) il contatto deve essersi verificato nel plesso scolastico.

Al congedo - che dura il tempo della pandemia e che per ora è stabilito fino al 31 dicembre 2020 - si accompagnano due prestazioni Inps: 1) un'indennità pari alla metà dello stipendio, anticipata dal datore di lavoro che poi la chiede a rimborso; 2) i contributi figurativi per la pensione. L'indennità sostituisce la retribuzione e perciò è pagata solo per le giornate lavorative.

Se mamma e papà sono entrambi lavoratori dipendenti il congedo è autorizzato a chi lo chiede. In ogni caso i coniugi possono fruirne tutti e due ma ovviamente in giorni alternati.

La domanda del congedo va presentata in via telematica attraverso: a) contatto diretto on-line con il portale Inps; b) chiedendo assistenza agli operatori del call-center Inps; c) rivolgendosi a un Ente di patronato. Nei primi due casi occorre avere il codice personale Pin o il codice Spid.

Oltre alle condizioni sopra indicate la legge controlla anche la situazione dell'altro genitore. E nega il congedo se costui è disoccupato, oppure non lavora (persona casalinga), o riceve qualche ammortizzatore sociale (assegno disoccupazione, cassa integra-

Ok invece al congedo se l'altro genitore è in malattia, in maternità/paternità, in ferie, oppure ha i permessi e riposi previsti dalla legge 104 per assistere familiari disabili gravi.



Peso:10%

Rassegna del: 10/10/20 Edizione del:10/10/20 Estratto da pag.:43 Foglio:1/1

Nel decennio i complementari battono il tfr

di Carlo Giuro

opo un 2019 positivo per i mercati finanziari è arrivata la doccia fredda anche per i fondi di previdenza complementare a causa dello scoppio dell'epidemia, ma nel lungo periodo i rendimenti restano positivi e superiori alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (tfr). Guardando agli ultimi dati aggiornati dalla Covip sul proprio sito, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, nel 2019 i fondi negoziali e i fondi aperti hanno guadagnato in media il 7,2 e l'8,3%. Per i piani individuali pensionistici (pip) nuovi di ramo III, il risultato è stato del 12,2%. Per le gestioni separate di ramo I il risultato è stato pari all'1,6%. Nello stesso periodo il tfr si è rivalutato, al netto delle tasse, dell'1.5%

L'Autorità ha pubblicato anche il comparatore dei costi con l'elenco delle schede dei costi di fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e pip con l'indicatore degli Isc. Rendimenti e costi costituiscono elementi importanti ai fini della determinazione della prestazione finale di una forma pensionistica complementare, unitamente all'entità della contribuzione versata nel corso dell'intervallo di partecipazione e alla lunghezza dell'orizzonte temporale. Inoltre, l'adeguamento in corso della normativa alla direttiva Iorp 2 rafforza la trasparenza del mercato previdenziale. Un altro impulso in tal senso potrebbe derivare dall'introduzione nei diversi Paesi del nuovo prodotto paneuropeo pensionistico individuale. Così come sottolinea la Covip, il rendimento medio calcolato nel regime di capitalizzazione dell'interesse

composto è leggermente più basso di quello che si otterrebbe calcolando la media aritmetica dei rendimenti di ciascun anno del periodo di riferimento. I rendimenti riportati sono al netto degli oneri che gravano sul patrimonio della linea di investimento: si tratta della commissione di gestione finanziaria e di altri costi, compresi, per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti, gli oneri fiscali sui rendimenti. Per i fondi pensione aperti e i pip viene pubblicato il rendimento al netto della commissione finanziaria applicata ordinariamente. I rendimen-

ti pubblicati nell'elenco non considerano gli oneri che gravano direttamente sull'aderente. Non coincidono quindi con il rendimento effettivamente conseguito dal singolo aderente, che è al netto anche di questi ultimi costi. Vengono infine posti una serie di avvisi utili in quest'anno di turbolenza per via del Covid-19. Va sempre tenuto a mente come i rendimenti sono

soggetti a oscillazioni. Per questo è necessario valutarli in un'ottica di lungo periodo. I rendimenti realizzati nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri: se una linea ha conseguito risultati molto positivi in un determinato arco temporale, non c'è certezza che negli anni a venire essa continuerà a risultare profittevole (e viceversa).

Attingendo alle ultime elaborazioni della Covip, aggiornate a fine giugno, è utile poi toccare con mano come stia andando il 2020 dei fondi pensione. I mercati finanziari hanno recuperato terreno nel secondo trimestre. Le misure espansive adottate nelle principali aree economiche e l'allentamento dei provvedimenti restrittivi decisi dalle autorità sanitarie hanno reso più distese le condizioni sui mercati. I rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine si sono stabilizzati sia negli Usa sia nell'area dell'euro. I differenziali di rendimento dei titoli governativi italiani rispetto ai tedeschi sono diminuiti. Ilistini azionari sono progressivamente risaliti, riavvicinandosi nel complesso ai valori di fine 2019, e la volatilità si è notevolmente ridotta. I risultati delle forme

complementari sono risaliti, pur continuando in media a rimanere negativi rispetto alla fine del 2019.

Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i fondi negoziali hanno perso l'1,1%. In negativo del 2,3 e del 6,5%, rispettivamente, i fondi aperti e i pip di ramo III, caratterizzati da maggiore esposizione azionaria. Per le gestioni separate di ramo I il risultato è stato pari allo

0,7%. Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, essi restano però soddisfacenti. Nei dieci anni da inizio 2010 a fine 2019, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,8% per i fondi aperti e per i pip di ramo III, e al 2,6% per le gestioni di ramo I. Aggiungendo ai dieci anni gli ultimi sei mesi, i rendimenti medi annui composti scendono al 3,3% per i fondi negoziali, al 3,4 per i fondi aperti e al 3 per i pip di ramo III. Restano pari al 2,5% i prodotti di ramo I. Per entrambi i periodi, la rivalutazione del tfr è risultata pari al 2% annuo. (riproduzione riservata)





Peso:35%

070-141-080

16

Rassegna del: 10/10/20 Edizione del:10/10/20 Estratto da pag.:43 Foglio:1/1

Pensioni senza rischio

Bordi (Edmond de Rothschild Am): gli iscritti devono ottenere rendimenti in linea con la crescita economica reale. Con un occhio alla sostenibilità Esg

di Carlo Giuro

nche i rendimenti dei fondi pensione hanno sofferto nel corso della crisi dei mercati provocata dal Covid-19, ma poi nei mesi successivi hanno recuperato. Nel periodo di maggior volatilità molti comparti hanno divulgato sul proprio sito l'invito a non compiere scelte

to l'invito a non compiere scelte sull'onda emozionale, che potrebbero comportare perdite. Molte forme previdenziali hanno consentito la possibilità di annullare le richieste di switch, anticipazione, trasferimento o riscatto già presentate dagli iscritti. Sul versante dei gestori finanziari, quali sono le strategie adottate in questa fase così complessa? MF-Milano Finanza ha affrontato il tema con Paolo Bordi, head of institutional sales in Italia di Edmond de Rothschild Am.

Domanda. Come state fronteggiando la volatilità?

Risposta. Abbiamo impostato l'allocazione tattica a breve termine in modo da privilegiare i settori più resistenti alla pandemia, pur lasciando le ponderazioni azionarie dei portafogli bilanciati neutrali rispetto al benchmark. Le gestioni che hanno ottenuto i migliori ritorni aggiustati per il rischi sono state quelle su cui abbiamo mantenuto l'esposizione azionaria ma associando programmi di copertura

dinamica del rischio.

D. Quale la vostra lettura del contesto attuale?

R. Le nostre previsioni macro indicano uno scenario di ripresa, ma siamo consapevoli che le nostre stime sugli utili aziendali hanno un coefficiente di errore in linea con l'incertezza connessa alla pandemia, cui si aggiunge quella dovuta alle elezioni negli Usa. Siamo convinti che occorre controbilanciare la maggiore volatilità dei mercati, non con una riduzione del peso azionario, ma con una copertura del rischio. Il vantaggio per gli aderenti è enorme, perché è mitigata la riduzione del valore della loro posizione pensionistica quando le borse subiscono forti perdite e possono quindi ripartire da una posizione meno penalizzata quando i listini ripartono.

D. Un consiglio a un aderente a un fondo pensione?

R. L'obiettivo deve essere quello di ottenere un rendimento al netto dell'inflazione in linea con la crescita economica reale dei Paesi sviluppati. Così il futuro pensionato potrà contare su un tenore di vita simile a quello di quando lavorava, avendo costruito la sua ricchezza pensionistica in modo duplice e differenziato, attraverso il sistema obbligatorio e quello complementare.

D. Come raggiungere l'obiettivo?

R. Attraverso una diversificazione internazionale del portafoglio, associata a volatilità e rischio di liquidità che dipendono dall'età del lavoratore.

D. Uno dei profili cui si guarda sempre più è quello dell'investimento Esg.

R. La strategia del nostro gruppo integra i criteri Esg su tutti i portafogli. Anche nell'ambito degli investimenti alternativi siamo all'avanguardia: con i nostri fondi di private equity nel settore agroforestale (Moringa), in quello nella bonifica dei terreni inquinati e degradati (Ginkgo) e in quello delle infrastrutture ambientali (Pearl), energetiche e telecom (Bridge), possiamo calcolare l'impatto delle nostre decisioni di investimento.

D. Gli investitori previdenziali contribuiscono allo sviluppo economico?

R. Senz'altro, per il fatto che hanno un obiettivo di rendimento al netto dell'inflazione in un orizzonte di tempo lungo. Tale obiettivo si ottiene in modo efficiente attraverso il finanziamento diretto delle imprese tramite i mercati dei capitali e attraverso i fondi privati che investono in attività reali, come le infrastrutture. Gli investimenti sono anche mirati al social housing e in generale al miglioramento delle condizioni di salute delle comunità urbane. (riproduzione riservata)





Peso:37%

070-141-080

Il nodo del limite ai costi frena i Pepp

9Europa delle pensioni è in forte fermento con una serie di normative già varate e in fase di recepimento negli ordinamenti nazionali ed altre in corso d'opera. A Partire dal Pepp (Pan-European Personal Pension product), il primo fondo pensione disegnato direttamente dalla legislazione Ue. Per fare il punto della situazione MF-Milano Finanza ha incontrato Francesco Briganti, segretario generale dell'associazione europea Cbba-Europe (Cross Border Benefits Alliance-Europe) che da Bruxelles rappresenta fondi pensionistici, assicurazioni, e asset manager operanti nella previdenza complementare ed è da vari anni membro dell'Occupational Pensions Stakeholder Group dell'Eiopa, l'autorità di vigilanza europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Domanda. Come procede il progetto del Pepp?

Risposta. Evidenzio innanzitutto che è volontario, nel senso che a differenza della direttiva Iorp, che si riferisce alle pensioni aziendali e professionali, il Pepp

non richiederà alcun adattamento ai prodotti pensionistici individuali nazionali che continueranno a funzionare secondo le norme vigenti, ma coabiterà con essi: in altre parole, un operatore potrà vendere i propri prodotti nazionali e creare un Peep. Essendo europeo, una volta creato in uno Stato membro, potrà essere venduto e distribuito in tutti gli altri Stati ed è portabile. In sostanza, il Pepp potrebbe rappresentare un prodotto ideale non solo per i lavoratori mobili, ma anche per quegli utenti residenti in Paesi dove i prodotti pensionistici nazionali risultassero troppo cari o poco attraenti. Con l'associazione che rappresento stiamo ora studiando la proposta di creare un prodotto gemello e speculare al Pepp per le pensioni aziendali ed occupazionali.

D. Di che si tratta?

R. É il Peop, ovvero Pan-European Occupational Pension Product. In questo modo si potrebbero sorpassare i limiti e le barriere alle attività transfrontaliere dei fondi pensione imposti dalla direttiva Iorp. Il progetto, fortemente sostenuto da varie multinazionali europee ed americane operanti in Europa, verrà pubblicato sul sito di Cbba-Europe e presentato ufficialmente.

D. Quali sono i punti critici del Pepp?

R. Sono due: il Pepp di base, pur avendo il grande merito di imporre una soglia massima dell'1% annuale sui costi di gestione ed amministrazione, sembra voglia includere in questa soglia anche il costo della sua promozione e distribuzione. Molti potenziali promotori del Pepp hanno più volte segnalato che una tale inclusione risulterebbe troppo onerosa per loro, e che quindi se i costi reali di ge-

stione e distribuzione non fossero comprimibili in tale percentuale, essi non vedrebbero l'interesse di creare Pepp rispetto ai loro prodotti pensionistici locali. Si spera che la Commissione trovi una soluzione, visto che la questione di cosa includere in quell'1% e cosa escludere era proprio una delle materie di cui dovevano occuparsi Eiopa e Commissione. L'altra questione, decisamente più spinosa, è il trattamento fiscale. L'Ue, non avendo competenza diretta in tale mate-

ria, ha solo raccomandato agli Stati membri di riservare lo stesso trattamento fiscale al Pepp di quello già riservato ai loro prodotti pensionistici personali. Solo in tale caso infatti i Pepp potrebbero competere con i prodotti locali. Visto che tuttavia le raccomandazioni della Commissione europea non sono vincolanti, alcuni Stati membri potrebbero riservare ai Pepp dei trattamenti fiscali più svantaggiosi, annichilendo così nei fatti, uno sviluppo di tali prodotti nei loro mercati. Su questo piano, non escludo tuttavia che una tale penalizzazione fiscale potrebbe sollevare un caso alla Corte di Giustizia per violazione dei principi generali del diritto comunitario che proibiscono di fatto una discriminazione basata sulla nazionalità.

D. Quali sono le possibili tempistiche?

R. Molti esperti e la stessa Commissione auspicano che vedremo i primi Pepp agli inizi del 2022. Io forse sarei più prudente e penserei a tempi un po' più lunghi, tenuto anche conto dei vari rallentamenti e posticipi che ci ha imposto la crisi del Covid. Spero di sbagliarmi. (riproduzione riservata)





Peso:33%

Rassegna del: 10/10/20 Edizione del:10/10/20 Estratto da pag.:45 Foglio:1/1

Poca Italia nei fondi

In base all'ultimo rapporto della Covip gli enti previdenziali privati detengono investimenti ancora troppo modesti nelle aziende tricolori

di Carlo Giuro

l risparmio previdenziale intermediato da casse di previdenza e forme pensionistiche complementari ha raggiunto dimensioni ragguardevoli. A fine 2019, il totale complessivo delle risorse si attesta a 281,1 miliardi di euro, il 15,7% del pil, di cui 96 miliardi fanno capo alle casse di previdenza e 185,1 miliardi ai fondi pensione. È la fotografia scattata dalla Covip nel proprio Quadro annuale di sintesi sugli investimenti degli enti previdenziali privati. Gli investitori previdenziali, portatori di quello che si definisce come capitale paziente, possono interpretare un ruolo di rilievo come fonte di finanziamento della crescita economica e per lo sviluppo e la stabilizzazione dei mercati finanziari.

Occorre però che, con specifico riferimento alle casse di previdenza, si completi l'assetto regolamentare poiché il settore è ancora in attesa, dal 2011, del provvedimento che disciplina le politiche di investimento e i conflitti di interesse. Così come evidenzia l'Autorità di vigilanza sulla previdenza presieduta da Mario Padula al momento si è fortemente ampliata la forbi-

ce con i fondi pensione che sono invece disciplinati da regolamentazione che è di livello primario e secondario. Con il recepimento della direttiva Iorp II sono state fra l'altro recentemente introdotte norme che aumentano il grado di dettaglio della disciplina, soprattutto in materia di governance, allo scopo di incrementare il livello di qualità dei processi decisionali e la capacità di monitoraggio dei rischi, attraverso la chiara e documentata attribuzione delle responsabilità e la definizione puntuale delle funzioni fondamentali nella struttura organizzativa dei fondi pensione.


Il completamento del quadro regolamentare, prosegue la Covip, favorirebbe il rafforzamento strutturale delle casse di previdenza e la più completa definizione di processi decisionali lineari e tracciabili, rendendone più efficace l'operatività in un ambito, quello delle scelte di investimento, fortemente sollecitato dalla complessità dei mercati finanziari.

Quale è la stato attuale? Il Rapporto della Covip contiene una comparazione tra gli investimenti di casse di previdenza e fondi pensione. A fine 2019 emerge che nelle prime i fondi aperti costituiscono il principale strumento di investimento (28%), aumentando in modo consistente negli ultimi anni; seguono i titoli di debito (21,4%, di cui circa tre quarti costituiti da titoli di Stato). Il peso degli investimenti immobiliari, ancorché in costante riduzione, resta comunque significativo (20,8%); a seguire i titoli di capitale (8,4%).

Nei fondi pensione restano prevalenti i titoli di debito (58% del totale dell'attivo netto, di cui poco più di due terzi costituiti da titoli di Stato) seguiti dai titoli di capitale (18,9%) e dai fondi aperti (12,7%). Gli investimenti immobiliari costituiscono, invece, una componente residuale (2,2%) e per lo più concentrati nei fondi pensione preesistenti. Le casse di previdenza hanno investito nell'economia italiana 34,8 miliardi (36,3% delle attività totali) di cui 18.5 miliardi (19.3%) in investimenti immobiliari, 7,8 miliardi (8,1%) in titoli di Stato e 5,3 miliardi (5,5%) in titoli emessi dalle imprese, tra 845 milioni in obbligazioni e 4,4 miliardi in azioni, e infine 3,3 miliardi (3,4%) in quote di fondi. I fondi pensione invece sono esposti all'economia italiana per 40,3 miliardi (26,8% del patrimonio complessivo) di cui 30,9 miliardi (20,6%) in titoli di Stato, 3,1 miliardi (2,1%) in investimenti immobiliari, 4,4 miliardi (3%) in titoli emessi dalle imprese tra 2,8 miliardi in obbligazioni e 1,6 miliardi in azioni, a cui si aggiungono 1,9 miliardi (1,3%) in quote di fondi.

Al netto degli investimenti immobiliari e dei titoli di Stato,

questi ultimi depurati anche della componente sottostante i fondi aperti, e senza tener conto delle quote del capitale di Banca d'Italia sottoscritte dalle casse di previdenza per circa 1,2 miliardi e dai fondi pensione per circa 245 milioni, le risorse finanziarie destinate alle imprese italiane possono essere calcolate in 11,8 miliardi dai 9,8 miliardi nel 2018, così suddivisi: 6,6 miliardi (5,4 miliardi nel 2018) investiti dalle casse di previdenza e 5,2 miliardi (4,4 miliardi nel 2018) impiegati dai fondi pensione. Gli investimenti sono costituiti per circa 3,6 miliardi (3,3 miliardi nel 2018) da strumenti obbligazionari, per 4,5 miliardi (3,4 miliardi nel 2018) da strumenti azionari e per 3,7 miliardi (3,1 miliardi nel 2018) da investimenti effettuati tramite di comparti diversi dai fondi immobiliari. Se rapportato al totale delle passività finanziarie delle imprese italiane, il contributo fornito dal risparmio previdenziale resta modesto, circa lo 0,38%. (riproduzione riservata)



Poca Italia nei fondi

Peso:51%

Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Rassegna del: 10/10/20 Edizione del:10/10/20 Estratto da pag.:20 Foglio:1/1

PREVIDENZA

Proroga per l'aumento dell'inabilità

Proroga al 30 ottobre del termine per presentare la domanda di aumento della pensione di inabilità della legge 222/1984. Con il messaggio 3647/2020 pubblicato il 9 ottobre, Inps ha rinviato la scadenza prevista alla stessa data entro cui gli interessati avrebbero dovuto inviare la richiesta al fine di beneficiare dell'incremento dell'assegno con decorrenza dal 1º agosto 2020.

La maggiorazione dell'importo è conseguenza della sentenza 152/2020 della Corte costituzionale che ha stabilito la necessità di incrementare all'ex

milione di lire le pensioni di inabilità ai titolari di età compresa tra 18 e 60 anni (in precedenza la maggiorazione scattava solo compiuti i 60 anni).

Con il messaggio del 9 ottobre, è stato inoltre precisato che anche per questi destinatari l'importo aggiornato sarà di 651,51 euro, cioè l'ex milione di lire rivalutato in base all'inflazione e non di 516,46 euro come indicato nella circolare.

-M.Pri.

® RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:3%



Quiz del mese e l'educazione finanziaria

di Marco lo Conte

essuno si aspetta certo che improvvisamente la diatriba legale sull'incontro di calcio tra Juventus e Napoli ceda il passo all'educazione finanziaria. Certo è che il Mese dedicato alla materia prova a sportellate a farsi largo nell'attenzione del pubblico. Peraltro in ansia per il possibile ritorno dei contagi: che rilancia polemiche rilevanti sulle misure di prevenzione e sull'effettivo rischio di contrarre il virus. Prevenzione e rischi che sono concetti chiave anche in materia di alfabetizzazione finanziaria. E l'urgenza di metterci mano non è

meno grave rispetto alle problematiche sanitarie. L'ultima conferma viene dai risultati dei test che abbiamo realizzato sull'account Instagram del Sole 24 Ore che ogni giorno, dall'inizio del mese, ha proposto un quiz ai propri follower: età compresa in buona parte tra i 20 e 45 anni, ossia nella fase in cui entrando nell'età adulta, si affrontano le prime scelte in materia di economia e consumi finanziari. I dati, con qualche eccezione, non sono confortanti: se è vero che la maggioranza delle risposte è andata sempre all'opzione corretta tra le tre proposte, preoccupa l'alto tasso di errore in alcuni concetti chiave. I rendimenti, ad esempio, per cui il 45% dei rispondenti non è riuscito a rispondere correttamente alla domanda

basic sul tema: se hai 100 euro e li investi al 2% annuo, tra cinque anni quanto otterrai? Quasi un terzo ha risposto 100, mentre un'altra fetta non trascurabile ha confuso il più con il meno e ha risposto: meno di 110 euro.

Non è andata un granché meglio su altri temi, anzi. Alla domanda su fino a che ammontare il Fondo interbancario di tutela dei depositi interviene in caso di default di una banca, il 39% ha dato una risposta errata. Colpisce che il 25% affermi che non esista alcuna garanzia sui conti correnti: un rispondente su quattro mostra di non conoscere uno dei pilastri su cui si fonda il sistema del credito nei paesi industrializzati, Italia compresa. Circostanza che alimenta paure e fake news che poco hanno a che vedere con la realtà. Insomma c'è ancora molto da fare, ma consola

sapere che fare aiuta: un'indagine della Banca d'Italia nel 2011 rivelava che gli ignari in merito alle tutele per i correntisti erano il 70% della popolazione e solo il 7% ne aveva contezza vera. A questo serve il Mese dell'educazione finanziaria.



Peso:15%

